



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI DERRATE  
DEPERIBILI E SUI MEZZI SPECIALI DA UTILIZZARE PER TALI TRASPORTI, FATTO A GINEVRA  
L'1 SETTEMBRE 1970 E AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2015**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

mi prego presentare Loro, per la conseguente adesione, l'Accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti, fatto a Ginevra l'1 settembre 1970 e aggiornato al 30 settembre 2015, comunemente denominato ATP ( Accord Transport Perissable).

L'iter d'adesione a tale Accordo è stato autorizzato con delibera del Congresso di Stato n.4 del 9 febbraio 2016, in seguito ad un'effettiva manifestazione d'interesse da parte della Segreteria di Stato con delega ai Trasporti.

Pareri tecnici e di conformità all'ordinamento sono pervenuti dalla competente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, attraverso i quali è stata sottolineata la non contrarietà alla normativa interna e la sua piena adesione alla legislazione vigente.

Da tali riferimenti si evince altresì il contenuto specifico dell'Accordo, attraverso le seguenti precisazioni.

Le merci deperibili necessitano di essere trasportate in condizioni tali da limitare o annullare completamente l'effetto che la temperatura può avere su di esse. In molti casi si tratta di dover garantire che esse siano trasportate in modo che la loro temperatura all'interno del mezzo di trasporto sia opportunamente controllata. Pertanto, i veicoli adibiti a tale scopo devono essere progettati in modo tale che siano rispettati determinati requisiti tecnici obbligatori, che garantiscano un livello minimo di prestazione. Tali requisiti, indicati nell'Accordo stesso, riguardano principalmente tre aspetti:

- le prestazioni di isolamento termico dei veicoli adibiti al trasporto merci;
- le prestazioni delle apparecchiature termiche utilizzate sui veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili;
- le metodologie di verifica e di controllo di tali prestazioni nel tempo.

Le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto delle derrate alimentari sono verificate mediante il rilascio di un certificato, denominato "certificato A.T.P.", rilasciato a seguito di opportune prove di isoterma e di verifica di efficienza dei dispositivi di raffreddamento o di riscaldamento, effettuate presso strutture adeguatamente attrezzate e adibite a tale scopo.

Tali strutture sono denominate "Stazioni di prova A.T.P.". Tali stazioni A.T.P. devono essere autorizzate dall'Autorità per l'omologazione della Repubblica di San Marino, dopo aver aderito all'Accordo.

La validità di un certificato A.T.P. è di sei anni, con la possibilità di effettuare due rinnovi di tre anni ciascuno, a certe condizioni e previa verifica del mantenimento dei requisiti di prestazione di isoterma e di efficienza del dispositivo di raffreddamento o di riscaldamento.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

L'Accordo A.T.P. prevede che una prova effettuata presso una qualsiasi "Stazione di prova A.T.P." autorizzata, sia mutualmente riconosciuta in tutti gli Stati parte all'Accordo.

L'Accordo permetterà a San Marino, tra l'altro, di poter rilasciare autonomamente attestati A.T.P.

L'adesione all'Accordo A.T.P. dovrà comprendere tutte le sue parti, compresi gli allegati e le appendici senza alcuna riserva in merito.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

alla luce di quanto suesposto, ho l'onore di richieder Loro l'adesione all'Accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti, fatto a Ginevra l'1 settembre 1970 e aggiornato al 30 settembre 2015, di cui la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 7 aprile 2016.